

N.° 4387.



EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S.M.

NEI REGII STATI

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le società anonime e le altre Società commerciali, industriali e finanziarie, che sono soggette nell'Impero Francese all'autorizzazione del Governo, quando l'abbiano ottenuta, potranno operare nello Stato, esercitarvi ogni loro diritto, e stare in giudizio, uniformandosi alle leggi di esso.

Art. 2.

Il Governo del re è autorizzato ad applicare ad ogni altro Stato il disposto dell'articolo primo.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Torino addì 27 ottobre 1860.

EUGENIO DI SAVOIA

V.° Il Guardasilli
G.B. CASSINIS.

T. CORSI.